



Prot. N. (allegato a p.e.c.)
Class. 014-10 Fasc. 2020/5
Rif. Prot. n. 29261/2020

Pesaro, 20/10/2020

ORDINANZA N. 27/A/20 del 20/10/2020

OGGETTO: S.P. N° 60 Sanatorio Candelara
Emissione di *Ordinanza* per l'istituzione del limite massimo di
velocità di 50 km/h dal km 1+900 al 3+300 causa deformazione grave
del piano viabile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che la P.O. 4.2 "Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO

Che la S.P. n. 60 Sanatorio Candelara presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria o locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia;

Che il tracciato stradale della provinciale, lungo km 10+300 è vetusto e s'appoggia su versanti interessati da un diffuso dissesto idrogeologico e presenta numerose situazioni di dissesto del piano viabile con avvallamenti e irregolarità e sconfigurazione plano-altimetrica.

CONSTATATO

Che la situazione finanziaria dell'Amministrazione provinciale impedisce intervento adeguato di ripristino, delle originarie sagome della carreggiata e delle sue pertinenze;

CONSIDERATO

Che il degrado rilevato sull'intero tracciato della provinciale in oggetto. In particolare, gli avvallamenti e le fessurazioni del piano viabile possono provocare la perdita di controllo dei veicoli in transito a velocità superiore a 50 km/h nel tratto di cui all'oggetto, oltre alla presenza della struttura sanitaria denominata "Gallantara" adibita a promuovere il benessere degli ospiti, migliorare l'accessibilità ai servizi erogati dalle RSA rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente affetta da demenze, disabilità,

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, la limitazione della velocità massima a 50 km/h dal km 1+900 al 3+300 causa deformazione grave del piano viabile."

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L. ^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante *"Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei*



Dirigenti";

- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

l'istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h lungo la S.P. n. 60 "Sanatorio-Candelara" dal km 1+900 al 3+300 causa deformazione grave del piano viabile a partire dalla data dell'ordinanza fino a provvedimento di revoca, la strada attraversa il territorio del Comune di Pesaro, inoltre di revocare la precedente ordinanza n° 2/A/2020 del 28/01/2020

DISPONE

Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2. "Manutenzione della viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;

Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a provvedimento di revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)